



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione terza civile

Presidente dott. Roberto Bichi
Giudice dott. Laura Massari
Giudice dott. ~~M. Stella Cogliandolo~~ Susanna Tanni
Nel procedimento in Camera di consiglio n.r.g. ... 3.0887/05

promosso da:

Giovanni [redacted]

oggi 23/1/2010

avanti il Tribunale così come sopra composto

sono comparsi:

per il reclamante l' avv. [redacted] e la dr. / le
Lucia [redacted] per lo pratico forense;
per il convenuto l' avv. Anna [redacted] che
si costituisce con riserva che dipende
Il Presidente propone la quietanza delle insubordinate
del reclamo ovvero ordinare ex art. 615 l' ordine con
l' avv. [redacted] rispetto all' esecuzione di insubordinate
per l'ordine, chiede la riunione in camera di consiglio, in
presenza di notifiche dell' esito in via telematica (riservata
di poco irregolare ed avendo in attesa di ottenere la
mess. cord) Nel merito insiste nell' espletamento
l' avv. - Le [redacted] si oppone e si richiama alle
riserve depositate.

Il Tribunale

data alla
si viene

[Handwritten signature]

Il Tribunale

Letti ed esaminati atti e documenti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 gennaio 2010 ;

OSSERVA

Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione relativa alla tardività del reclamo, sollevata dalla reclamata.

Assume quest'ultima che poiché il provvedimento impugnato è stato depositato il giorno 10 novembre 2009, e comunicato alle parti per via telematica lo stesso giorno ,il reclamo è tardivo , in quanto proposto con atto depositato il 18 dicembre 2009.

L'eccezione è fondata

Ai sensi dell'art 51 della legge 6/8/2008 n. 133 le *notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

Il Decreto Ministeriale del 26/5/2009 n 57 all'art 1 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art 51 si applicano nel circondario di Milano a decorrere dall'1/6/2009.

Dunque poiché l'Avv ~~XXXXXXXXXX~~ non risulta essere compreso tra i soggetti muniti di casella di posta elettronica abilitata, la comunicazione dell'ordinanza reclamata è avvenuta mediante deposito in Cancelleria, cosicché dalla data di deposito decorrono i termini per proporre reclamo avverso il provvedimento.

Dunque nessun rilievo assume la circostanza che il difensore della parte reclamante non sia dotato di "smart Card" come dedotto dallo stesso alla udienza, necessaria solo ai fini della c.d. firma digitale, dato che lo stesso difensore, privo di una propria casella di posta elettronica, non può essere destinatario di alcun avviso telematico.

Dunque le comunicazioni dell'Ufficio Giudiziario, come evidenziato, si eseguono presso la Cancelleria,

come risulta dalla attestazione apposta a margine della ordinanza , e si hanno per eseguite alla data indicata nella attestazione medesima.

Poiché la comunicazione del provvedimento è avvenuta il 10 novembre 2009 , il reclamo depositato il 18 dicembre 2009 è tardivo , in quanto proposto oltre il termine perentorio di giorni 15 decorrenti , ai sensi dell'art 669 *terdecies* c.p.c., dalla comunicazione del provvedimento.

Né , infine, può essere accolta l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art 184 *bis* c.p.c., in quanto il difensore avrebbe potuto avere comunicazione del provvedimento mediante accesso in Cancelleria, cosicchè nessuna " causa non imputabile", neppure dedotta, può essere ravvisata.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile , e confermata l'ordinanza reclamata.

La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza di merito .

P.Q.M.

Visto l'art 669 *terdecies* c.p.c. dichiara inammissibile il reclamo, e per l'effetto conferma l'ordinanza depositata il 10 novembre 2009;


Rinvia alla decisione di merito la regolamentazione delle spese ;

Milano 13 gennaio 2010

Il Giudice Estensore

Dott. Susanna Terzi

Susanna Terzi



Il Presidente
Dott. Roberto Bichi

Roberto Bichi

